

Regolamento recante modifiche al Regolamento concernente criteri e modalità per l'attuazione degli interventi previsti in materia di istruzione scolastica dall'articolo 7, commi 8 e 9, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge Finanziaria 2002) e dall'articolo 7, comma 3, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge Finanziaria 2006), emanato con decreto del Presidente della Regione 20 maggio 2011, n. 114/Pres.

Art. 1 oggetto

Art. 2 modifica all'articolo 2 del DPREg 114/2011

Art. 3 sostituzione dell'articolo 3 del DPREg 114/2011

Art. 4 modifica all'articolo 6 del DPREg 114/2011

Art. 5 modifiche dell'articolo 7 del DPREg 114/2011

Art. 6 sostituzione dell'articolo 9 del DPREg 114/2011

Art. 7 modifiche all'articolo 10 del DPREg 114/2011

Art. 8 modifiche all'articolo 12 del DPREg 114/2011

Art. 9 modifiche all'articolo 13 del DPREg 114/2011

Art. 10 sostituzione dell'articolo 14 del DPREg 114/2011

Art. 11 sostituzione dell'articolo 18 del DPREg 114/2011

Art. 12 inserimento dell'articolo 18 bis al DPREg 114/2011

Art. 13 modifiche all'articolo 19 del DPREg 114/2011

Art. 14 modifiche all'articolo 20 del DPREg 114/2011

Art. 15 disposizioni transitorie

Art. 16 entrata in vigore

Art. 1 oggetto

1. Il presente regolamento dispone modifiche al Regolamento concernente criteri e modalità per l'attuazione degli interventi previsti in materia di istruzione scolastica dall'articolo 7, commi 8 e 9, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge Finanziaria 2002) e dall'articolo 7, comma 3, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge Finanziaria 2006), emanato con decreto del Presidente della Regione 20 maggio 2011, n. 114/Pres.

Art. 2 modifica all'articolo 2 del DPREg 114/2011

1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 114/2011 è inserita la seguente:

<<b bis) Piano annuale di interventi per lo sviluppo dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche statali e paritarie del Friuli Venezia Giulia: il documento approvato annualmente con delibera di Giunta regionale ai sensi dell'articolo 7, comma 9, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 "(Legge finanziaria 2002)", contenente, per ciascun anno scolastico il quadro degli indirizzi programmatici e delle linee guida per l'attuazione degli interventi regionali di sostegno dell'offerta formativa; >>.

Art. 3 sostituzione dell'articolo 3 del DPRReg 114/2011

1. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 114/2011 è sostituito dal seguente:

<<art. 3

(Oggetto degli interventi)

1. Gli interventi di cui all'articolo 1 sono attuati nell'ambito del Piano annuale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b bis).

2. Gli interventi hanno ad oggetto:

a) il finanziamento, secondo quanto previsto dal Capo II, dei progetti di cui all'articolo 7, comma 9, primo periodo, della legge regionale 3/2002, di cui all'articolo 5, comma 3 della legge regionale 19/2004 e di cui alla legge regionale 10/2009, proposti dalle istituzioni scolastiche nell'ambito dei rispettivi POF, finalizzati all'arricchimento dell'offerta formativa e, in particolare, a:

1) promuovere il benessere scolastico e il successo formativo di ciascuno come diritto all'apprendimento;

2) sviluppare la progettualità delle scuole in dimensione laboratoriale;

3) implementare le competenze chiave per l'apprendimento permanente e le competenze di cittadinanza;

4) promuovere la conoscenza storica, antropologica e ambientale del Friuli Venezia Giulia;

5) sostenere e promuovere la dimensione europea e internazionale dell'istruzione;

6) arricchire il plurilinguismo attraverso il supporto all'apprendimento delle lingue minoritarie e delle lingue straniere comunitarie;

7) supportare l'articolazione dell'organizzazione curricolare e extracurricolare;

8) prevenire la dispersione scolastica;

9) favorire l'integrazione sociale, promuovere la lotta alla discriminazione e sostenere l'educazione alla gestione dei conflitti;

10) rafforzare la continuità didattica e formativa tra i vari segmenti della scuola, l'orientamento permanente e la collaborazione con il mondo imprenditoriale;

11) elaborare progettualità personalizzate a favore di bambini con Bisogni educativi speciali (BES).

b) il finanziamento, secondo quanto previsto dal Capo III, di progetti speciali di cui all'articolo 7, comma 3 della legge regionale 2/2006, aventi ad oggetto l'integrazione tra le istituzioni scolastiche e i soggetti del territorio, ai fini della realizzazione di originali iniziative didattiche e formative di particolare significato e rilevanza per il loro valore educativo. >>.

art. 4 modifica all'articolo 6 del DPRReg 114/2011

1. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 114/2011 le parole: << lettera c)>> sono sostituite dalle seguenti: << lettera e)>>.

art. 5 modifiche dell'articolo 7 del DPRReg 114/2011

1. Il comma 2 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 114/2011 è sostituito dal seguente:

<<2. Ciascuna istituzione scolastica può presentare singolarmente, a valere sul singolo bando e per ogni annualità, un'unica domanda>>.

2. Al comma 3 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 114/2011 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) alla lettera b) le parole: <<del progetto>> sono sostituite dalle seguenti: <<dei progetti del POF dell'istituzione scolastica negli ambiti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a)>>;
 - b) alla lettera c) le parole: <<del progetto>> sono sostituite dalle seguenti: <<dei progetti>>;
 - c) alla lettera d) le parole: <<lettera c)>> sono sostituite dalle seguenti: <<lettera e)>>;
 - d) alla lettera f) le parole: <<il progetto è stato approvato>> sono sostituite dalle seguenti: <<i progetti sono stati approvati>>.
3. Dopo il comma 4 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 114/2011 è inserito il seguente:

<<4 bis. Nel caso in cui il progetto presentato singolarmente dall'istituzione scolastica preveda delle attività realizzate nell'ambito di una o più reti di scuole, l'istituzione capofila deve allegare gli atti costitutivi di rete al fine di poter accedere alla quota di finanziamento di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d). >>.
4. Dopo il comma 5 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 114/2011 è aggiunto il seguente:

<<5 bis. In caso di mancato rispetto del vincolo di cui al comma 2, si considera ammissibile l'ultima domanda presentata in ordine cronologico. >>.

art. 6 sostituzione dell'articolo 9 del DPREg 114/2011

1. L'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 114/2011 è sostituito dal seguente:

<<Art. 9

(Determinazione dell'ammontare del contributo)

1. L'entità del contributo è determinata dalla somma:
 - a) di una quota calcolata in misura uguale per ogni istituzione scolastica ammessa a contributo;
 - b) di una quota calcolata in misura uguale per ogni istituzione scolastica ammessa a contributo avente sede in un Comune con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, in base ai dati ISTAT sulla popolazione residente riferiti al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda;
 - c) di una quota calcolata in misura uguale per ogni istituzione scolastica ammessa a contributo avente sede in territorio montano, individuato ai sensi della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia);
 - d) di una quota calcolata applicando proporzionalmente a ciascuna istituzione scolastica capofila di rete ammessa a contributo il numero degli atti costitutivi di rete ove l'istituzione scolastica stessa è capofila di rete;
 - e) di una quota calcolata applicando proporzionalmente a ciascuna istituzione scolastica ammessa a contributo uno o più dei seguenti parametri, secondo le percentuali indicate dal bando ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e):
 - 1) numero degli alunni iscritti nell'istituzione scolastica alla data del 30 settembre dell'anno scolastico in corso alla data di approvazione del bando;
 - 2) numero degli alunni stranieri iscritti nell'istituzione scolastica alla data del 30 settembre dell'anno scolastico in corso alla data di approvazione del bando;

- 3) numero di alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA), certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170 (Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico) alla data del 30 settembre dell'anno scolastico in corso alla data di approvazione del bando;
- 4) numero di alunni con disabilità, certificati ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2006, n. 185, alla data 30 settembre dell'anno scolastico in corso alla data di approvazione del bando;
- 5) numero di classi attivate nell'istituzione scolastica nell'anno scolastico in corso alla data di approvazione del bando;
- 6) numero di classi a tempo pieno e a tempo prolungato attivate nell'istituzione scolastica nell'anno scolastico in corso alla data di approvazione del bando;
- 7) numero dei punti erogazione servizio dell'istituzione scolastica nell'anno scolastico in corso alla data di approvazione del bando. >>.

Art. 7 modifiche all'articolo 10 del DPRReg 114/2011

1. Al comma 2 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 114/2011 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) le parole: <<Direttore di Servizio>> sono sostituite dalle seguenti: <<Direttore centrale>>;
 - b) alla lettera a) le parole: <<e delle reti>> e le parole: <<alle istituzioni singole o quali capofila di rete>> sono soppresse;
 - c) alla lettera b) le parole: <<e delle reti>> sono soppresse.

Art. 8 modifiche all'articolo 12 del DPRReg 114/2011

1. Dopo la lettera g) del comma 1 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 114/2011 è inserita la seguente:
<<g bis) il termine di conclusione dei progetti;>>.

Art. 9 modifiche all'articolo 13 del DPRReg 114/2011

1. Il comma 2 dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 114/2011 è sostituito dal seguente:
<<2. Ciascuna istituzione scolastica di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), può presentare, a valere sul bando e per ogni annualità, fino ad un massimo di due domande, singolarmente o quale partecipante a una rete, anche in qualità di capofila.>>.
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 114/2011 è inserito il seguente:
<< 2 bis. Gli enti locali o organismi pubblici e privati senza fine di lucro di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), possono presentare un'unica domanda a valere sul bando e per ogni annualità.>>.
3. Dopo il comma 5 dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 114/2011 sono aggiunti i seguenti:
<<5 bis. In caso di mancato rispetto del vincolo di cui al comma 2 da parte dell'istituzione scolastica, sono ammissibili i progetti in cui l'istituzione scolastica non è capofila della rete e in seconda istanza sono ammissibili i primi due progetti in ordine cronologico di presentazione della domanda, ove è presente la medesima istituzione scolastica.

5 ter. In caso di mancato rispetto del vincolo di cui al comma 2 bis da parte degli enti locali o degli organismi pubblici e privati senza fine di lucro, si considera ammissibile il primo dei progetti in ordine cronologico di presentazione della domanda, ove è presente il medesimo soggetto giuridico. >>.

Art. 10 sostituzione dell'articolo 14 del DPRReg 114/2011

1. L'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 114/2011 è sostituito dal seguente:

<<Art. 14

(Requisiti dei progetti)

1. I progetti devono avere i seguenti requisiti:

- a) essere coerenti con gli obiettivi e gli ambiti tematici del Piano annuale di interventi per lo sviluppo dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche statali e paritarie del Friuli Venezia Giulia;
- b) prevedere la produzione di documentazione relativa alle attività svolte ai fini della diffusione delle buone pratiche;
- c) assicurare un cofinanziamento non inferiore al dieci per cento della spesa ammissibile complessiva. Il cofinanziamento può consistere esclusivamente in:
 1. un apporto finanziario;
 2. prestazioni aggiuntive da parte del personale interno impiegato nella realizzazione del progetto;
 3. consulenze e collaborazioni gratuite del personale esterno impiegato nella realizzazione del progetto;
 4. messa a disposizione gratuita di locali, strumenti, attrezzature, materiali e mezzi di trasporto per la realizzazione del progetto;
 5. fornitura gratuita di piccoli strumenti e attrezzature, materiale di facile consumo. Il valore corrispondente al costo di acquisto dei piccoli strumenti e attrezzature è ammesso nel limite di euro 500,00 per progetti realizzati dalle singole istituzioni scolastiche e di euro 800,00 per progetti realizzati in rete.>>.

Art. 11 sostituzione dell'articolo 18 del DPRReg 114/2011

1. L'articolo 18 del decreto del Presidente della Regione 114/2011 è sostituito dal seguente:

<<Art. 18

(Criteri di valutazione e di priorità)

1. Ai fini della valutazione dei progetti e della formulazione della graduatoria, sono stabiliti i seguenti criteri e rispettivi punteggi:

- a) bisogni degli studenti a cui il progetto intende dare risposta in coerenza con le aree tematiche previste nel Piano annuale di interventi per lo sviluppo dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche statali e paritarie del Friuli Venezia Giulia: fino ad un massimo di punti 10;
- b) ricaduta del progetto su categorie diversificate di destinatari anche esterne alla comunità scolastica: fino ad un massimo di punti 8;
- c) attività didattiche e formative previste nel progetto in coerenza con i bisogni degli allievi e con le categorie dei destinatari: fino ad un massimo di punti 15

- d) innovatività delle metodologie e degli strumenti didattici, loro uso e coerenza degli stessi rispetto alle attività da realizzare: fino ad un massimo di punti 15;
 - e) dimostrata continuità del progetto rispetto a precedenti esperienze didattiche con evidenza dei risultati ottenuti in passato: fino ad un massimo di punti 5;
 - f) risultati previsti, anche attraverso l'uso di indicatori qualitativi e quantitativi, e coerenza dei risultati stessi rispetto alle aree tematiche del Piano di cui alla lettera a): fino ad un massimo di punti 15;
 - g) prospettive di integrazione del progetto nei curricula e nell'offerta formativa dell'istituto: fino ad un massimo di punti 7;
 - h) composizione del partenariato progettuale di cui all'articolo 11 e coerenza delle funzioni di ciascun partner rispetto alle attività da realizzare: fino ad un massimo di punti 12;
 - i) numero delle istituzioni scolastiche partecipanti al progetto. Per ogni istituzione scolastica in più rispetto al numero minimo previsto dall'articolo 11 del regolamento punti 2: fino ad un massimo di punti 8;
 - j) presenza di una o più lettere d'intenti, nelle quali viene espresso l'impegno a contribuire alla realizzazione del progetto attraverso un cofinanziamento di cui all'articolo 14 comma 1 lettera c) da parte di soggetti non beneficiari di cui all'articolo 11: fino ad un massimo di punti 5
- 2.** In caso di progetti a parità di punteggio, l'ordine di graduatoria è determinato dall'applicazione successiva dei seguenti criteri di priorità:
- a) progetti che hanno ottenuto un punteggio maggiore nell'ambito del criterio di cui al comma 1, lettera c);
 - b) progetti che hanno ottenuto un punteggio maggiore nell'ambito del criterio di cui al comma 1, lettera d);
 - c) progetti che hanno ottenuto un punteggio maggiore nell'ambito del criterio di cui al comma 1, lettera f);
 - d) ordine cronologico di presentazione della domanda. >>.

Art. 12 inserimento dell'articolo 18 bis al DPRReg 114/2011

- 1.** Dopo l'articolo 18 del decreto del Presidente della Regione 114/2011, nel Capo IV, è inserito il seguente:

<<Art. 18 bis

(Proroga dei termini di realizzazione dei progetti)

- 1.** E' ammessa la richiesta motivata di proroga del termine di conclusione del progetto purché presentata prima della scadenza dello stesso.
- 2.** La Direzione si riserva, entro trenta giorni, l'accoglimento dell'istanza di cui al comma 1 in relazione alla tutela dell'interesse pubblico.
- 3.** In caso di mancato accoglimento dell'istanza, ovvero di presentazione dell'istanza oltre il termine di scadenza del progetto, sono comunque fatte salve le spese maturate fino alla scadenza del progetto definita nel bando, purché sia raggiunto l'interesse pubblico. Per i progetti di cui al Capo III il contributo è ricalcolato in proporzione alle spese ammissibili maturate entro il termine di chiusura del progetto stabilito nel bando. >>.

Art. 13 modifiche all'articolo 19 del DPRReg 114/2011

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Regione 114/2011, sono inseriti i seguenti:

<<2 bis. La Direzione si riserva, entro trenta giorni, l'accoglimento dell'istanza di cui al comma 2 in relazione alla tutela dell'interesse pubblico. In ogni caso le proroghe non possono comportare uno slittamento del termine finale superiore a tre mesi rispetto al termine di rendicontazione previsto nel bando.

2 ter. In caso di mancato accoglimento dell'istanza, ovvero di presentazione dell'istanza stessa oltre il termine di scadenza del rendiconto, sono comunque fatte salve le spese liquidate fino alla scadenza del termine di rendicontazione definita nel bando, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c), e purché sia raggiunto l'interesse pubblico. Per i progetti di cui al Capo III il contributo è ricalcolato in proporzione alle spese ammissibili e liquidate entro il termine di rendicontazione stabilito nel bando. >>.

Art. 14 modifiche all'articolo 20 del DPRReg 114/2011

1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Regione 114/2011 è sostituita dalla seguente:

<<c) mancata presentazione del rendiconto entro tre mesi dalla data di scadenza del termine di cui all'articolo 19, comma 1;>>.

Art. 15 disposizioni transitorie

1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento continua ad applicarsi la normativa regionale previgente.

Art. 16 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE